

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Segue: Allegato n. 17

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Conguagliate o liquidate nel 1993 (3)	meno: rateo al 31.12.1992 (4)	più: rateo al 31.12.1993 (5)	più: risconto al 31.12.1992 (6)	meno:risconto al 31.12.1993 (7)	Totale (dato economico) (3+4+5+6-7) (8)
2. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI AZIENDE EDILI - industria ed artigianato:								
- a conguaglio tramite D.M.	397.082.000.000	431.028.470.000	452.453.289.260	32.028.529.835	36.212.209.871	—	—	456.636.969.296
- pagamenti diretti	1.995.000.000	2.166.000.000	1.698.685.627	—	—	—	—	1.698.685.627
Totale	399.077.000.000	433.194.470.000	454.151.974.887	32.028.529.835	36.212.209.871	—	—	458.335.654.923
3. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE DI DIPENDENTI AZIENDE LAPIDEE - SETTORE INDUSTRIA:								
- a conguaglio tramite D.M.	22.871.000.000	23.677.579.000	23.605.570.124	1.759.421.006	1.936.019.164	—	—	23.782.168.282
- pagamenti diretti	115.000.000	119.000.000	354.429.025	—	—	—	—	354.429.025
Totale	22.986.000.000	23.796.579.000	23.959.999.149	1.759.421.006	1.936.019.164	—	—	24.136.597.307
4. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI AZIENDE LAPIDEE - SETTORE ARTIGIANATO:								
- a conguaglio tramite D.M.	4.569.000.000	4.352.441.000	3.680.605.395	323.559.155	295.773.195	—	—	3.652.819.435
- pagamenti diretti	9.000.000	11.000.000	43.536.001	—	—	—	—	43.536.001
Totale	4.578.000.000	4.363.441.000	3.724.141.396	323.559.155	295.773.195	—	—	3.696.355.436
5. TRATTAMENTI ORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI:								
- a conguaglio tramite D.M.	1.251.359.000.000	1.226.734.681.000	1.385.153.399.130	71.559.319.101	105.952.470.652	—	—	1.419.546.550.681
- pagamenti diretti	6.288.000.000	6.164.000.000	7.255.804.241	—	—	—	—	7.255.804.241
Totale	1.257.647.000.000	1.232.898.681.000	1.392.409.203.371	71.559.319.101	105.952.470.652	—	—	1.426.802.354.922
A DETRARRE								
- Quota parte a carico della G.I.A.S.	—	39.000.000.000	39.000.000.000	—	—	—	—	39.000.000.000
- art. 7, comma 6 ^a , D.L. n. 148/1993, convertito in L. n. 236/1993	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.257.647.000.000	1.193.898.681.000	1.353.409.203.371	71.559.319.101	105.952.470.652	—	—	1.387.802.354.922

Segue: Allegato n. 17.a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Conguagliate o liquidate nel 1993 (3)	meno: rateo al 31.12.1992 (4)	più: rateo al 31.12.1993 (5)	più: risconto al 31.12.1992 (6)	meno: risconto al 31.12.1993 (7)	Totale (dato economico) (3-4+5+6-7) (8)
6. TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE AI DIPEN- DENTI DA IMPRESE AGRICOLE: pagamenti diretti: operai, impiegati e quadri	31.020.000.000	20.177.000.000	29.728.001.917	7.317.000.000	9.062.000.000	—	—	31.473.001.917
7. TRATTAMENTO PER IL RIMPA- TRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: - pagamenti diretti	750.000.000	500.000.000	28.484.820	—	—	—	—	28.484.820
8. TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE: - Indennità ai lavoratori non agricoli ..	518.243.000.000	634.919.000.000	690.204.647.773	124.300.000.000	212.000.000.000	—	—	777.904.647.773
- Indennità ai lavoratori agricoli	246.171.000.000	251.412.000.000	252.861.107.627	273.483.000.000	238.219.000.000	—	—	217.597.107.627
- Trattamento speciale ai lavoratori agricoli: legge n. 457/1972	793.591.000.000	780.476.000.000	847.362.356.393	791.817.000.000	856.468.000.000	—	—	912.013.356.393
legge n. 37/1977	837.085.000.000	872.933.000.000	857.796.791.393	885.550.000.000	867.012.000.000	—	—	839.258.791.393
- Indennità ordinarie - art. 7, comma 3 ^a , legge n. 160/1988 e successive: ai lavoratori non agricoli	213.585.000.000	270.864.000.000	289.321.868.904	220.215.000.000	255.186.000.000	—	—	324.292.868.904
ai lavoratori agricoli	2.065.000.000	2.100.000.000	2.972.649.774	2.000.000.000	3.156.000.000	—	—	4.128.649.774
Totale	2.610.740.000.000	2.812.704.000.000	2.940.519.421.864	2.297.365.000.000	2.432.041.000.000	—	—	3.075.195.421.864
- Prestazioni in regime di convenzioni internazionali	4.000.000.000	1.500.000.000	10.235.703.577	—	—	—	—	10.235.703.577
TOTALE COMPLESSIVO	2.614.740.000.000	2.814.204.000.000	2.950.755.125.441	2.297.365.000.000	2.432.041.000.000	—	—	3.085.431.125.441

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Segue: Allegato n. 17.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993					
	ORIGINARIO (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	Conguagliate o liquidate nel 1993	meno: rateo al 31.12.1992	più: rateo al 31.12.1993	più: risconto al 31.12.1992	meno: risconto al 31.12.1993	Totale (dato economico) (3-4+5+6-7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:								
- pagamenti diretti								
- indennità di fine rapporto	286.000.000.000	300.000.000.000	324.704.382.389	22.409.000.000	54.324.000.000	—	—	356.619.382.389
- prest. relative a cred. lavoro - D.L. vo n. 80/1992	—	—	203.967.603	—	600.000.000	—	—	803.967.603
Totale	286.000.000.000	300.000.000.000	324.908.349.992	22.409.000.000	54.924.000.000	—	—	357.423.349.992
10. TRATTAMENTI ECONOMICI DI								
a) MALATTIA								
- a conguaglio tramite D.M.	2.027.083.000.000	1.965.796.548.000	2.126.747.296.916	175.025.451.562	169.935.275.413	—	—	2.121.657.120.767
- pagamenti diretti	442.556.000.000	486.600.000.000	429.719.754.889	250.000.000.000	164.000.000.000	—	—	343.719.754.889
- pagamenti tramite le Casse marittime	77.766.000.000	129.695.000.000	55.488.531.487	—	—	—	—	55.488.531.487
Totale	2.547.405.000.000	2.582.091.548.000	2.611.955.583.292	425.025.451.562	333.935.275.413	—	—	2.520.865.407.143
b) MATERNITA'								
- a conguaglio tramite D.M.	1.183.005.000.000	1.210.043.746.000	1.295.236.067.195	99.596.253.761	103.252.093.825	—	—	1.298.891.907.259
- pagamenti diretti	350.284.000.000	232.644.000.000	258.991.400.345	160.000.000.000	140.000.000.000	—	—	238.991.400.345
- pagamenti tramite le Casse marittime	3.367.000.000	4.122.000.000	4.515.614.394	—	—	—	—	4.515.614.394
Totale	1.536.656.000.000	1.446.809.746.000	1.558.743.081.934	259.596.253.761	243.252.093.825	—	—	1.542.398.921.998
c) INDENNITA' AI LAVORATORI DONATORI DI SANGUE:								
- a conguaglio tramite D.M.	60.236.000.000	50.000.000.000	52.764.389.722	4.200.000.000	4.300.000.000	—	—	52.864.389.722
- pagamenti diretti	270.000.000	180.000.000	212.817.512	—	—	—	—	212.817.512
- pagamenti tramite le Casse marittime	7.000.000	5.000.000	34.040.503	—	—	—	—	34.040.503
Totale	60.513.000.000	50.185.000.000	53.011.247.737	4.200.000.000	4.300.000.000	—	—	53.111.247.737
d) INDENNITA' LAVORATRICI MADRI ART. 10, Legge n. 903/1977								
- a conguaglio tramite D.M.	127.216.000.000	129.521.159.000	137.178.492.359	10.539.841.384	11.253.827.660	—	—	137.892.478.635
- pagamenti diretti	172.000.000	516.000.000	299.812.016	300.000.000	110.000.000	—	—	109.812.016
- pagamenti tramite le Casse marittime	—	15.000.000	35.463.251	—	—	—	—	35.463.251
Totale	127.388.000.000	130.052.159.000	137.513.767.626	10.839.841.384	11.363.827.660	—	—	138.037.753.902
TOTALE COMPLESSIVO	4.271.962.000.000	4.209.138.453.000	4.361.223.680.589	699.661.546.707	592.851.196.898	—	—	4.254.413.330.780

Segue: Allegato n. 17.a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993					
	ORIGINARIO (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	Conguagliate o liquidate nel 1993	meno: rateo al 31.12.1992	più: rateo al 31.12.1993	più: risconto al 31.12.1992	meno: risconto al 31.12.1993	Totale (dato economico) (3-4+5+6-7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. INDENNITA' RICHIAMO ALLE ARMI AI LAVORATORI: - pagamenti diretti	1.000.000.000	1.800.000.000	759.032.552	—	—	—	—	759.032.552
12. TRATTAMENTI ANTITUBER- COLARI:								
- Indennità giornaliera:								
- conguaglio D.M.	20.756.000.000	17.312.915.000	16.717.985.381	1.331.084.869	1.307.589.071	—	—	16.694.489.583
- Indennità giornaliera:								
- erogata direttamente	42.219.000.000	34.246.000.000	32.582.229.826	—	—	—	—	32.582.229.826
- Indennità post - sanatoriale	178.766.000.000	165.874.000.000	144.170.454.465	—	—	—	—	144.170.454.465
- Assegni straordinari natalizi	21.578.000.000	19.596.000.000	17.498.732.696	—	—	—	—	17.498.732.696
- Assegni di cura o di sostentamento	31.620.000.000	30.888.000.000	30.250.444.714	—	—	—	—	30.250.444.714
- Assegni nucleo familiare - cong. D.M.	300.000.000	500.456.000	84.905.978	5.544.321	5.445.209	—	—	84.806.866
- Assegni nucleo familiare - pagam. diretti	1.200.000.000	1.300.000.000	1.166.542.640	—	—	—	—	1.166.542.640
Totale	296.439.000.000	269.717.371.000	242.471.295.700	1.336.629.190	1.313.034.280	—	—	242.447.700.790
A DETRARRE:								
- Quota parte degli assegni a carico della G.I.A.S ai sensi della Legge n. 88/1987	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	—	—	—	—	37.000.000.000
TOTALE TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI	259.439.000.000	232.717.371.000	205.471.295.700	1.336.629.190	1.313.034.280	—	—	205.447.700.790
TOTALE COMPLESSIVO	11.159.184.000.000	11.226.860.124.000	11.592.993.850.150	3.787.930.495.718	3.993.333.741.766	75.659.000.000	68.344.470.000	11.805.711.626.198

Allegato n. 18**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE
- RIMBORSO DI CONTRIBUTI -**

DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Trattamenti di famiglia	14.400.000.000	14.184.000.000	14.613.884.304
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti dell'edilizia	316.100.000	310.000.000	348.834.007
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria	55.000.000	56.000.000	13.883.376
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato	12.500.000	13.000.000	4.425.300
Trattamenti ordinari di integrazione salariale ai dipendenti dell'industria	5.100.000.000	5.432.000.000	3.045.241.564
Trattamento sostitutivo della retribuzione ai dipendenti da imprese agricole	1.100.000.000	1.033.000.000	56.751.598
Trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari	1.000.000	1.000.000	1.855.103.747
Trattamenti ordinari di disoccupazione	10.450.000.000	10.220.000.000	163.735.011
Trattamento di fine rapporto	198.000.000	173.000.000	96.456.783
Trattamenti economici di malattia e maternità	16.965.000.000	15.608.000.000	7.913.885.909
Trattamenti antitubercolari	962.400.000	1.011.000.000	1.783.450.114
TOTALE	49.560.000.000	48.041.000.000	29.895.651.713

Allegato n. 19**USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Indennità integrativa speciale al personale salariato in quiescenza degli ex Centri di addestramento professionale e Case di cura dell'INPS	50.639.000.000	45.687.000.000	51.985.728.725
- Trasferimento di contributi agli organismi svizzeri ai sensi dell'accordo in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri svizzeri	—	—	1.504.243
- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate	—	—	1.213.191.168
- Uscite diverse	1.152.000.000	1.152.000.000	1.615.134.064
TOTALE	51.791.000.000	46.839.000.000	54.815.558.200

Allegato n. 20**ENTRATE E USCITE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI
PERTINENZA DELLA EX GESTIONE TUBERCOLOSI**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ENTRATE			
- Canone figurativo degli immobili adibiti ad uffici	686.000	686.000	686.218
- Affitti e proventi vari degli immobili da reddito	82.000.000	39.800.000	39.572.964
- Recupero spese di gestione	250.000	—	1.000.000
- Entrate diverse	—	—	219.000
- Residui insussistenti	—	—	19.218.645
TOTALE DELLE ENTRATE	82.936.000	40.486.000	60.696.827
USCITE			
- Spese di amministrazione	—	22.000.000	28.724.932
- Compensi alla Societ' IGEI per la Gestione del patrimonio immobiliare	6.000.000	6.000.000	8.598.000
- Spese di manutenzione	190.000.000	50.000.000	1.000.000
- Tributi diversi	2.500.000	3.000.000	2.381.420
- Imposta comunale sugli immobili	255.746.000	69.504.000	75.206.730
- Accantonamento al Fondo imposte	682.000	78.903.000	81.992.644
- Assegnazione al Fondo ammortamento immobili	2.129.000	2.061.000	2.025.323
- Spese di assicurazione	—	73.028.000	62.238.500
- Spese di gestione	10.220.000	5.000.000	3.000.000
TOTALE DELLE USCITE	467.277.000	309.496.000	265.167.549
UTILE (+) PERDITA (-)	-384.341.000	-269.010.000	-204.470.722

Allegato n. 21**TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS
- PER VALORI DI COPERTURA DI PERIODI ASSICURATIVI -**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
A) AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:			
1) periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai dipendenti agricoli e non agricoli:			
- art.4, legge n.218/1952	1.731.839.000.000	2.012.585.000.000	2.156.592.000.000
- art.7, comma 3 ^A , legge n.160/1988 e successive	308.984.000.000	450.701.000.000	415.387.000.000
2) periodi di integrazione salariale ordinaria indennizzati ai dipendenti dell'industria - art.3, legge n.164/1975	456.757.000.000	448.372.000.000	509.141.000.000
3) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti dell'edilizia - art.5, legge n.427/1975	144.938.000.000	157.541.000.000	163.800.000.000
4) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria - art.5, legge n.427/1975	8.348.000.000	8.654.000.000	8.635.000.000
5) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato - art.5, legge n.427/1975	1.663.000.000	1.587.000.000	1.322.000.000
6) periodi antitubercolari indennizzati - art.3, legge n.88/1987	433.121.000.000	389.946.000.000	361.374.000.000
TOTALE A)	3.085.650.000.000	3.469.386.000.000	3.616.251.000.000
B) AL FONDO DI PREVIDENZA TELEFONICI	—	1.053.000	1.000.000
TOTALE COMPLESSIVO	3.085.650.000.000	3.469.387.053.000	3.616.252.000.000

Allegato n. 22**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità ed insussistenza di:			
- crediti contributivi verso le aziende	—	—	180.624.000
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici	—	—	817.766
- crediti per prestazioni da recuperare	—	—	2.393.003.166
- crediti per interessi di mora, sanzioni civili ed amministrative	—	—	67.913.000
TOTALE	—	—	2.642.357.932

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, per quanto concerne il gettito contributivo, nell'anno 1993 è stata interessata essenzialmente dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 1993 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, modificato dal D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989).

Inoltre, il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. n. 463/1983 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. n. 338/1989, ha subito un aumento, essendo rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, sulla G.U. N. 165 del 16 luglio 1993, sono state pubblicate le retribuzioni medie giornaliere provinciali stabilite, per l'anno 1993, con Decreti emanati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 9 luglio 1993, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stato stabilito per l'anno 1993 in L.48.730; ciò per effetto della rivalutazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n.537.

L'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. n. 155/1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, ha elevato le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per le aziende agricole ubicate nei territori montani o zone svantaggiate dall'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura del 30%, con decorrenza 1 giugno 1993, con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro.

Le predette agevolazioni, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sono state ridisciplinate

dal Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375, di attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

Il 1° comma dell'art. 17 del predetto decreto ha disposto che:

- i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti dai datori di lavoro agricolo, per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella misura del 30 per cento;

- i predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 60 per cento.

Relativamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre 1993, i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, usufruiscono della riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

La suddetta agevolazione contributiva per effetto della nuova norma stabilita dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 1993 fino a tutto il dicembre 1993, nella misura del 20% dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La riduzione contributiva decennale ex lege n. 48/1988 non è applicabile ai datori di lavoro che beneficiano delle agevolazioni contributive previste per i territori montani e le zone svantaggiate.

Sul versante delle prestazioni, nel 1993 non sono intervenute modifiche di rilievo né alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare né a quello degli assegni familiari.

Ha comunque prodotto effetti la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 1992, n. 10, la quale ha stabilito che ai compartecipanti familiari e piccoli coloni spetta l'assegno per il nucleo familiare in luogo degli assegni familiari e che il reddito derivante dall'attività di compartecipante familiare e piccolo colono deve essere equiparato a quello derivante da lavoro dipendente, ai fini del raggiungimento della percentuale del 70% del reddito familiare complessivo.

Per quanto riguarda l'assegno per il nucleo familiare, i limiti reddituali cui sono connessi il diritto all'assegno e il relativo importo sono stati rivalutati nel 1993 in misura pari alla variazione ISTAT (5,4%); la prestazione, invece, è rimasta invariata nella misura fissata inizialmente dalla legge, non essendone previsto l'adeguamento automatico.

Per quanto concerne gli assegni familiari, sono stati rivalutati i limiti di reddito mensile per l'accertamento del carico e quelli annui di reddito familiare (questi ultimi in ragione del tasso d'inflazione programmato, pari al 4,5% per il 1993).

Ai sensi dell'art. 6, comma 17 ter del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal 1° luglio al 31 dicembre 1993 l'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione è stato elevato dal 20 al 25% della retribuzione di riferimento.

L'onere conseguente a tale aumento è stato peraltro posto a carico del Fondo per l'occupazione istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148 citato.

L'aumento non riguarda l'indennità ordinaria con requisiti ridotti né quella ai lavoratori agricoli corrisposta nel 1993 con riferimento all'attività lavorativa svolta nel 1992.

L'art. 6, comma 7, del medesimo decreto legge, ha reiterato l'incompatibilità delle prestazioni di disoccupazione, già fissata dall'art. 5 del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, con i pensionamenti anticipati, dall'11 agosto 1991 e con tutti i trattamenti pensionistici diretti, dal 15 dicembre 1992.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, si cita l'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abolisce, a decorrere dalle prestazioni di competenza del 1993, l'indennità ordinaria di disoccupazione già erogata in aggiunta ai trattamenti speciali nella misura di L. 800 giornaliera.

Relativamente alle integrazioni salariali ordinarie a favore dei lavoratori dell'industria e dell'edilizia e dei dipendenti da imprese agricole, la Gestione è stata interessata dagli effetti connessi all'applicazione della legge n. 236/93 la quale ha disposto, all'art. 7, comma 6, che per le imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti operanti nelle aree di cui all'art. 1, comma 1 - e cioè le aree che presentano un rilevante squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, accertate dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale - le integrazioni salariali ordinarie possono essere concesse sino a 24 mesi, se consecutivi e per i periodi non consecutivi, sino a 24 mesi nel triennio.

Dal 1° gennaio 1993 l'aliquota di riduzione dell'ammontare delle integrazioni salariali è pari al 5,84%.

A differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'importo massimo del trattamento di integrazione salariale, che secondo la normativa vigente deve essere adeguato annualmente in misura pari all'80% dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente, non ha subito aumento, non essendo stato corrisposto nel 1992 alcuno scatto della predetta indennità.

Per quanto concerne l'indennità di malattia, si cita il decreto 27 aprile 1993 con il quale sono state aggiunte altre voci all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali di cui al precedente decreto del Ministro per la Sanità 12 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'indennità di maternità, si segnala la sentenza n.179 del 21 aprile 1993 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito che a godere dei riposi giornalieri di cui all'art.10 della legge n.1204/1971, può essere anche il padre lavoratore dipendente in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, previo consenso di quest'ultima.

Si cita, altresì, la modifica dell'art.7, comma 8, della legge n.223/1991, introdotta dall'art.6, commi 4 e 5, del citato D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/93, in virtù della quale - a decorrere dall'11 marzo 1993 - l'indennità di maternità per astensione obbligatoria si sostituisce all'indennità di mobilità.

Non sono intervenute innovazioni normative per il trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari.

Il D.L. 22 giugno 1993, n. 200, contenente, tra l'altro disposizioni riguardanti il rimpatrio dei lavoratori stagionali extracomunitari, è decaduto per mancata conversione e non è stato più reiterato.

Nessuna variazione è intervenuta, infine, nel corso del 1993 alla disciplina del trattamento di fine rapporto e altri crediti di lavoro e al trattamento di richiamo alle armi.

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DEL
TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 228
(LAVORATORI FRONTALIERI)

PAGINA BIANCA